



AGGIORNARSI®
CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO

Per associazioni e società sportive
dilettantistiche ed enti terzo settore

ENTI DEL TERZO SETTORE

Importanza sul riconoscimento giuridico

La fondamentale redazione dello statuto

RELATORE



Dott. Davide Delbono

Responsabile Ufficio RUNTS Regione Liguria

Coordinatore sottogruppo Terzo Settore –

Commissione Politiche Sociali –

Conferenza delle Regioni e Province Autonome



Ufficio RUNTS Regione Liguria

Individuato con Decreto del Direttore generale della Regione Liguria del 30 gennaio 2018 n. 15, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117.



INDICE DEI CONTENUTI



LA PERSONALITA' GIURIDICA

LA P.G. in generale e fuori dal RUNTS



LA P.G. NEL RUNTS

Come ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS



LA REDAZIONE DELLO STATUTO

Aspetti inderogabili degli stuti degli ETS

La personalità giuridica di diritto privato

D.P.R. 361/2000

La personalità giuridica indica la caratteristica di quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di **autonomia patrimoniale perfetta**.

Come ottenerla – D.P.R. 361/2000:

- presso i Registri delle Persone Giuridiche delle Regioni per gli enti che operano a livello regionale oppure
- presso i Registri delle Persone Giuridiche delle Prefetture per gli enti operanti in ambito nazionale interregionale ed internazionale

La personalità giuridica nel RUNTS

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 117/2017

c.1

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS.

c.1 bis

disciplina l'iter delle associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica che si iscrivono nel RUNTS per cui l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte degli Uffici RUNTS, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

La personalità giuridica nel RUNTS – Il ruolo del notaio

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 117/2017

c. 3

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

c. 4

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La procedura di iscrizione

Ai sensi degli art. 16, 17, 18 del DM 106/2020

Il notaio presenta istanza di ISCRIZIONE nel RUNTS, inserendo i dati obbligatori di cui all'art. 8 DM 106/2020, e allega:

- l'atto costitutivo ORIGINARIO;
- lo statuto redatto con atto pubblico;
- la situazione patrimoniale;
- l'attestazione patrimoniale;
- se l'ente ha la forma giuridica di FONDAZIONE, oppure se l'ente ha già nominato l'organo di controllo o revisione, le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del CTS;
- se a disposizione ultimo o ultimi bilanci e relativi verbali di approvazione.

Se l'ente è già iscritto nel RUNTS, il notaio opererà un'istanza di VARIAZIONE, ai sensi c. 5 dell'art. 22 CTS, allegando:

- lo statuto redatto con atto pubblico;
- la situazione patrimoniale;
- l'attestazione patrimoniale.

Al notaio spetta la verifica di legittimità degli atti, mentre all'Ufficio spetta la verifica formale dell'istanza.

La situazione patrimoniale

Ai sensi dell' art. 22 del D.lgs 117/2017, degli art. 16, 17, 18 del DM 106/202, della nota direttoriale 9/2022, della massima della Commissione Terzo Tettore del Consiglio notarile di Milano 3/2020, dell'art. 42-bis c. 2 del Codice Civile

Per enti costituiti precedentemente la presentazione dell'istanza:

- perizia giurata di revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, sull'intero patrimonio dell'ente e da cui si deve evincere il patrimonio netto, basata su documenti contabili-patrimoniali non superiori a 120 giorni;
- se l'ente ha già nominato un organo di controllo o revisione, ai sensi art 30 e 31 CTS, questi possono presentare al notaio una situazione patrimoniale non superiore a 120 giorni.

Per enti neo costituiti:

- Se il patrimonio è solo in denaro è ammessa la certificazione bancaria o il versamento della somma minima su conto dedicato del notaio o con assegni circolari, che in a seguito all'iscrizione nel RUNTS il notaio verserà all'ente.
- Se il patrimonio non è solo in denaro sarà necessaria la perizia giurata.

L'attestazione patrimoniale

Ai sensi dell' art. 22 del D.lgs 117/2017, degli art. 16, 17, 18 del DM 106/2020, della nota direttoriale 9/2022, dello studio della Commissione Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato 9/2022 e della massima della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano 14/2023

L'attestazione ai sensi art 22 c. 1, o c. 1 bis, CTS è rilasciata dal notaio sulla base della situazione patrimoniale.

La verifica di legittimità dello statuto spetta al notaio, ma non deve essere attestata a parte.

Il notaio può rifiutarsi di presentare istanza?

Ai sensi dell' art. 22 c.3 del D.lgs 117/2017 e art. 19 del DM 106/2020

Sì può rifiutarsi.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

Il mantenimento del patrimonio

Ai sensi dell' art. 22 c.5 del D.lgs 117/2017

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

In caso di inerzia, per le fondazioni, interviene l'Ufficio RUNTS, in veste di autorità governativa, ai sensi dell'art. 90 CTS e art. 26 e 28 del Codice Civile.

La redazione dello statuto

Art. 5-31 D.lgs 117/2017 e nota direttoriale 20/2018

- Attività di interesse generale – svolgimento
- Attività diverse – previsione
- Raccolta fondi – previsione
- Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
- Assemblea – competenze inderogabili ordinaria e straordinaria – quorum costitutivi e deliberativi (N.B. straordinaria deve avere maggioranza qualificata rispetto a ordinaria)
- Organo di amministrazione, controllo e revisione
- Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- Denominazione sociale - utilizzo dell'acronimo ETS – APS – ODV – SOMS – Ente Filantropico
- Scritture contabili e bilancio
- Libri sociali obbligatori
- Lavoro negli enti del Terzo settore – norme specifiche per ODV e APS
- Apporto prevalente dell'attività di volontariato e polizze assicurative obbligatorie per ODV e APS

Il ruolo dell'Ufficio RUNTS

Art. 47 D.lgs 117/2017 e art. 9 DM 106/2020:

Gli Uffici istruiscono le istanze di iscrizioni e entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze iscrivono l'ente, lo sospendono chiedendo modifiche oppure ritirano l'istanza per irricevibilità.

Sugli statuti di enti che non hanno personalità giuridica o non la richiedono ai sensi art. 22 CTS, gli Uffici verificano la legittimità degli atti (anche se lo statuto è stato redatto con atto pubblico dal notaio) e gli aspetti formali dell'istanza.

Info & Contatti



CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO
LEGALE | FISCALE | CONTABILE

Per associazioni e società sportive
dilettantistiche ed enti terzo settore

Davide Delbono

Responsabile Ufficio RUNTS Regione Liguria

Coordinatore sottogruppo Terzo Settore – Commissione Politiche Sociali –

Conferenza delle Regioni e Province Autonome



info@aggiornarsi.it



+39 350 5295841



www.aggiornarsi.it